

Discorso di insediamento
del Presidente della Corte dei conti

Arturo Martucci di Scarfizzi

27 ottobre 2017

Il mio deferente saluto va innanzitutto al Signor Presidente della Repubblica che ha voluto oggi onorare la Corte dei conti con la Sua presenza e gli sono sinceramente grato a nome dell'Istituto che ho il privilegio di presiedere.

Saluto e ringrazio il Signor Presidente del Senato, il Vice Presidente della Camera, le Signore e i Signori Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari presenti - in particolare il rappresentante del Governo che ha svolto la sua introduzione - il Vice Presidente e i Giudici della Corte costituzionale, gli onorevoli membri del Parlamento, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, i rappresentanti degli Enti territoriali e delle Autorità indipendenti che, parimenti qui convenuti, non hanno voluto far mancare la loro autorevole presenza, onorando così la Corte. Sentimenti di gratitudine esprimo poi, per la Sua presenza, a Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Bagnasco, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Ancora, il mio saluto riconoscente va alle Magistrature consorelle e all'Avvocatura Generale dello Stato nelle persone dei loro vertici istituzionali, ai rappresentanti delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato e agli Organi di Informazione per l'attenzione con cui seguono l'attività della Corte.

Infine, rivolgo il mio grato pensiero al Signor Procuratore generale, ai componenti del Consiglio di presidenza, eletti dal Parlamento e togati, al Segretario generale, alla Magistratura associata nella persona del suo

Presidente, a tutte le Colleghe e a tutti i Colleghi, in servizio e a riposo, a tutto il personale amministrativo e in particolare, mi sia consentito, a tutti gli amici, colleghi e non, che hanno accompagnato il percorso della mia vita professionale in questi trentasette anni trascorsi al servizio della Corte in tutte le sue variegate funzioni. Sì, ho parlato di servizio perché sono convinto che ogni funzione svolta per lo Stato è un servizio reso alla comunità nazionale che dello Stato è il vero sostanziale fondamento.

Ciò è tanto più vero per la Corte dei conti se solo si guardi in profondità alla sua ragione d'essere: essa è dal suo nascere (nel 2012 è stato celebrato il 150mo anno dalla sua fondazione) garante del buon funzionamento e della corretta gestione del denaro pubblico e i cittadini sono i veri destinatari del servizio reso dalla Corte dei conti e, dai suoi magistrati, alla Corte dei conti.

Sono proprio i cittadini che, attraverso la contribuzione a vario titolo, alimentano l'Erario pubblico; sono essi, in quanto consumatori (concetto oggi esaltato dalle istituzioni comunitarie), i fruitori dei servizi pubblici che vengono pagati con il denaro pubblico ed hanno quindi il buon diritto di conoscere quanto costano tali servizi ed esigerne una sana gestione; in estrema sintesi, il diritto di chiedere conto di come viene speso il "loro" denaro.

Svolgerò brevi e semplici considerazioni che più da vicino riguardano la Corte dei conti nelle sue relazioni verso l'esterno. Penso agli Organi ed Enti istituzionali dello Stato e agli Enti territoriali con cui la Corte interloquisce d'abitudine nell'esercizio delle sue plurime funzioni, sia alle numerose istituzioni internazionali di cui la Corte italiana è componente (Comitato di contatto dei Presidenti delle Istituzioni Superiori di controllo dell'UE, EUROSAL, INTOSAL), ma ciò non può prescindere da un pur sintetico inquadramento del nostro Istituto nella cornice costituzionale e dalla configurazione che gli deriva dall'appartenenza all'Unione Europea e alla Moneta Unica.

Solitamente, ci si aspetta, in occasioni come queste, di ascoltare l'enunciazione di un programma.

Preferisco parlare di idee, di spunti di riflessione, di stimoli alle Istanze decisionali più alte.

Desidero assicurare che la Corte, in tutte le sue articolazioni, di autogoverno, magistratuali e di personale amministrativo, è pronta, pur nella esiguità delle sue attuali forze, a svolgere, al meglio delle competenze professionali e con la abnegazione dei suoi componenti, tutti i compiti che il Legislatore vorrà affidarle per la migliore tutela delle pubbliche finanze.

Vengo ora al cuore delle funzioni della Corte per poi rivolgere un sia pur sintetico sguardo d'insieme anche sul versante interno e organizzativo.

L'uditorio al quale mi rivolgo è di tale levatura che è appena necessario rammentare il profondo radicamento dell'Istituto nella Carta costituzionale (artt. 100 e 103); ma, forse, ciò che più va sottolineata è la costante opera paradigmatica del Giudice delle leggi che, segnatamente in questi ultimi anni, con pronunce memorabili, ha posto la Corte al centro degli equilibri finanziari del Paese, intervenendo sia prima che dopo la Novella costituzionale del 2012 (Corte cost. n. 1/2012) e la cosiddetta "Legge rinforzata" n. 243/2012.

Non a caso, la Corte costituzionale ha definito la Corte dei conti quale organo terzo e imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive (Corte cost. n. 60/2013), definendola ancora quale organo dello Stato-Ordinamento cui compete il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l'unità economica della Repubblica (Corte cost.

n. 198/2012), attribuendo, infine, alla Corte stessa "una visione unitaria della finanza pubblica ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario" (Corte cost. n. 37/2011).

Né può dimenticarsi il quadro offerto dal Giudice delle leggi (Corte cost. n. 39/2014), con l'ampia disamina delle funzioni della Corte nell'ambito del nuovo ordinamento degli Enti locali recato dal Decreto Legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in quanto grande parte delle risorse nazionali viene gestita dagli Enti locali.

Si pensi, a solo titolo di esempio, alle novità introdotte riguardanti i giudizi di parifica anche per le Regioni, alla competenza per le procedure di dissesto e i piani di riequilibrio degli Enti locali.

Questo ampio affresco costituzionale del nostro Istituto è vieppiù accentuato dalla sempre più frequente normativa comunitaria, anche per i vincoli che derivano all'Italia dall'appartenenza all'area dell'euro, come dimostrano, a solo titolo d'esempio, gli adempimenti che derivano dal "Fiscal Compact" e dal SEC 2010.

Può dirsi, in sintesi, che alla Corte è affidata la tutela degli equilibri di bilancio e che tali equilibri sono divenuti un bene primario direttamente garantito dagli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, così come novellati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Tale tutela la Corte intende assicurare con l'esercizio, sia delle sue funzioni giurisdizionali che di quelle di controllo, oltre che nelle varie forme di referto al Parlamento.

Mi sono sovente chiesto, sia come cittadino che come magistrato, se le multiformi attribuzioni intestate alla Corte potessero essere separatamente assorbite in altri grandi plessi istituzionali a seconda della natura di tali attribuzioni.

Ebbene, la risposta che mi sono sempre dato - e che vieppiù oggi sento corroborata dal quadro che via via l'ordinamento nazionale, e non, va assumendo e la giurisprudenza costituzionale fornisce - è che la Corte viene a configurarsi come un sicuro presidio che riunisce in sé, in una mirabile "reductio ad unitatem", tutte le competenze istituzionali che,

mediante una speciale azione sinergica, riescono a garantire la tutela di quella unità economica della Repubblica ormai scolpita dall'art. 120 della Costituzione.

Mi domando quindi: quanto meno efficaci sarebbero le varie forme di controllo se non interagissero, una volta raggiunta la soglia dell'illecito patologico, con l'esercizio della funzione giurisdizionale? Quanto poco credibile sarebbe l'azione ristoratrice del danno pubblico se non fosse affidata ad un Pubblico Ministero indipendente?

Il problema era piuttosto quello di circondare il giudizio contabile di tutte quelle garanzie degne di un contraddittorio processuale moderno, ispirato ai principi del giusto processo.

Infatti, è quanto avvenuto con il nuovo Codice della giustizia contabile entrato in vigore appena il 7 ottobre scorso.

Tale Codice è intervenuto dopo oltre ottanta anni dal primo Regolamento di procedura contabile promulgato nel 1933, dopo innumerevoli disegni di legge, convegni, tavole rotonde, riflessioni accademiche; esso disciplina oggi le competenze giurisdizionali intestate alla Corte, confermando così la peculiarità ed il "proprium" di tali funzioni rispetto al processo penale e al processo civile, introducendo nuovi e rilevanti istituti, rafforzando la possibilità di eseguire le sentenze di condanna, garantendo posizioni di parità tra pubblica accusa e convenuti nel quadro dei principi del giusto processo. Sarebbe miopia sostenere che è stato raggiunto l'"optimum"; ma sarebbe cecità non riconoscere che si tratta di un importante risultato, peraltro da considerare prudentemente non come punto di arrivo, bensì come punto di proficua partenza di un percorso virtuoso (mi sia consentito pensare anche che non sarebbe utopia lavorare ad un Codice dei controlli) nel quale la giurisprudenza possa svolgere il proprio prezioso ruolo. Proprio sul ruolo della giurisprudenza espongo qualche riflessione.

La società italiana, almeno negli ultimi decenni con la continua integrazione europea e la ormai conclamata globalizzazione dei mercati, in particolare di quelli finanziari, è profondamente mutata e con la società si trasforma continuamente anche l'ordinamento giuridico nazionale nel suo complesso.

Non si tratta di generiche affermazioni, peraltro di comune percezione, ma di doverose constatazioni di cui l'interprete deve tener conto.

Il tradizionale bene giuridico della "certezza del diritto", quale presidio primario della convivenza civile, non è posto in discussione come fine da raggiungere, ma ci si deve chiedere quale sia lo strumento per poterlo realizzare, dal momento che continuo è il proliferare delle norme nazionali e comunitarie di diversa gerarchia sotto il profilo delle fonti e che si sovrappongono spesso con grande rapidità e, talvolta, poca chiarezza.

Ciò è tanto più vero per la legislazione in materia economico-finanziaria; settore, quest'ultimo, che è di stretto dominio di un giudice speciale quale è la Corte dei conti.

Un ruolo essenziale viene dunque assegnato alla giurisprudenza e alla sua sapiente continuità, anche quando opera - ed è nell'ordine delle cose - un "revirement" delle proprie posizioni, poiché è auspicabile che non si produca una immotivata frattura con i punti di approdo già raggiunti, bensì un ragionevole e coordinato adeguamento alla mutata realtà giuridica, anche con apertura al pensiero accademico e alle elaborazioni dottrinali più attente.

Non a caso, gli studiosi di diritto comparato, nel porre a raffronto i vari sistemi normativi, "comparano" le norme, non tanto come sono nate nei vari ordinamenti, bensì come sono divenute per opera della successiva legislazione e, soprattutto, della giurisprudenza Grande e delicato è dunque il compito della giurisprudenza, in specie di quella

della Corte dei conti, a causa delle sue variegate e multiformi funzioni che complessivamente svolge poiché giurisprudenza è, per la Corte stessa, un termine che va inteso in senso ampio e non solo limitatamente alle funzioni strettamente giurisdizionali.

È importante però che il concetto in questione vada vissuto nel suo significato profondo di “iuris prudentia” ed è proprio questa seconda parte del termine che mi piace sottolineare poiché diviene garanzia di certezza; e non è mistero per alcuno che la prudenza è virtù da praticare con lungo e sobrio esercizio per produrre i frutti migliori.

Se può constatarsi che va alquanto sfumando l’idea della certezza del diritto deve, per converso, rafforzarsi quella di una ragionevole certezza della giustizia e, ancor meglio, della giurisprudenza che si traduce in una garanzia di affidabilità per i cittadini che guardano alla Corte come un costante presidio di legalità per la gestione delle pubbliche finanze.

È auspicabile, dunque, un rafforzamento della funzione ermeneutica nomofilattica che, tra l’altro, è comune alla Suprema Corte di Cassazione (SS.UU.) e al Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) e che nella Corte prende corpo nelle Sezioni riunite in sede giurisdizionale per le questioni di massima e nella Sezione delle Autonomie per le delibere di orientamento alle Sezioni regionali di controllo.

Punto più delicato è il tasso di adesione delle decisioni “di merito” ai principi di diritto enunciati.

Il nuovo Codice di giustizia contabile prevede un tale meccanismo di adeguamento (peraltro già presente) e ora limitato alle Sezioni di Appello centrali (art. 117 c.g.c.).

Ma ciò che conta è uno spirito sgombro da preconcetti con cui ci si deve accostare agli enunciati nomofilattici ed è auspicabile che l’“animus” giusto sia quello di intendere l’importanza di una “iuris prudentia” il più possibile uniforme, poiché altrimenti la stessa

nomofilachia verrebbe ad assumere un valore, sia pure importante, ma non sufficiente, di “moral suasion” che, se inascoltata, rischierebbe di produrre disorientamento nei fruitori del servizio Giustizia.

Qualche spunto ora intendo offrire anche sulla dimensione interna della Corte.

Si ha occasione di leggere, a volte, che la Corte dei conti italiana costa molto se paragonata ad istituzioni similari e che i risultati della sua azione sono di difficile quantificazione: in sostanza, che si tratta di un Ente costoso che “rende poco”.

A ben vedere, ci si può chiedere se la Corte viene messa al centro di simili osservazioni perché si presume che “non faccia, o faccia poco”, oppure proprio perché la Corte opera.

È fin troppo facile rilevare che nessun'altra Istituzione europea di controllo (tralascio quelle fondate sul sistema del solo “Audit”, del tutto diverse) è così profondamente radicata e articolata nelle sue diverse funzioni nel territorio nazionale come la Corte dei conti italiana.

Riguardo ai risultati, sarebbe davvero riduttivo volerli quantificare solo negli importi delle sentenze di condanna la cui esecuzione, peraltro, è compito delle amministrazioni danneggiate destinatarie delle pronunce stesse.

Ma v'è di più. Quante erogazioni di spesa in meno derivano da atti non registrati, ritirati o a cui la Pubblica Amministrazione si conforma dopo i rilievi della Corte?

Quanti illeciti, e quindi sprechi, si evitano per il solo fatto che le Procure contabili esercitano la loro funzione o anche solo la preannunciano con rituali atti?

Quanta maggiore ponderazione viene posta nella legislazione di spesa dopo le considerazioni e le raccomandazioni della Corte?

Appare dunque alquanto superficiale l'approccio teso a "pesare" solo in denaro i maggiori risparmi o le minori spese per effetto dell'intervento della Corte.

Occorre invece chiedersi cosa avverrebbe se non ci fosse una Corte dei conti vigile e attenta al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La Corte non va dunque riguardata solo come un "costo", ma soprattutto come un sicuro "investimento" finalizzato al principio del buon andamento che, come è noto, è predicato nella Carta costituzionale.

È dunque rimesso al Legislatore rafforzare questo "investimento", ma ci si deve chiedere quale è il modo più efficace per tali iniziative di carattere normativo.

Non è tema nuovo, ma sempre attuale, quello del rapporto tra plessi normativi e applicazione degli stessi da parte del giudice, anche dopo la eventuale intermediazione degli atti della Pubblica Amministrazione, sia di carattere generale che provvedimentale.

È stato detto, anche in un recente e autorevole convegno che, in definitiva, nei paesi di "common law", dove vige una cultura della fiducia (salvo poi sanzionare duramente e rapidamente chi a tale fiducia non corrisponde) le norme sono di carattere generale e più spazio è lasciato a chi deve applicarle.

Diversamente, ove alberga una cultura di non preventiva fiducia, come nel nostro Paese, la legislazione è dettagliata, la norma si innerva di puntuali e specifiche previsioni, come a voler prevedere tutto o quasi.

Questo schema si è riprodotto anche per le norme giuscontabili, per i procedimenti di controllo, per le responsabilità dei pubblici agenti: prova ne è il fatto che alla primitiva responsabilità risarcitoria, caratterizzata da una "clausola in bianco", si affiancano sempre più spesso le cosiddette fattispecie tipizzate e, tra queste, quelle direttamente

e specificamente sanzionate (sanzioni personali e pecuniarie), al punto che, per le sanzioni pecuniarie, è stato stabilito un apposito rito nel nuovo Codice della giustizia contabile.

L'esperienza maturata nei vari settori della Corte mi ha portato a riflettere più volte sul fatto che un eccessivo dettaglio nella normazione, che a sua volta si complica con più discipline di settore che si sovrappongono, per di più in una materia ad elevato tecnicismo quale è quella contabile - finanziaria, può portare, da un canto, a notevoli difficoltà applicative per il giudice e, dall'altro, a rendere permeabile il tessuto normativo con comportamenti illeciti ispirati a tecniche raffinate di elusione.

È il caso di chiedersi, dunque, se non sia più proficuo praticare una sorta di "soft law", abbandonando un eccesso di regolazione talvolta quantomeno ritardante di una rapida attuazione della giustizia contabile.

La Corte, nelle molteplici attribuzioni ad essa intestate, meglio potrebbe forse rispondere alle istanze di giustizia nelle materie di contabilità pubblica ad essa costituzionalmente affidate ove le norme fossero in minor numero e di maggiore chiarezza.

Sotto un profilo di più stretta valenza organizzativa, la Corte ha cercato di dare il buon esempio nella gestione del proprio bilancio, riducendo negli ultimi tempi varie tipologie di spese (immobili, auto, cancelleria, convegni, etc.).

Inoltre, la Corte dei conti ha molto sviluppato il proprio sistema informativo o, meglio, i propri sistemi informativi, sia quelli di supporto all'Amministrazione attiva che all'attività istituzionale.

Si è già esteso il numero di banche dati cui accede la Corte (Anticorruzione, Anagrafe tributaria, frodi comunitarie pagamenti e flussi di cassa, deposito conti agenti contabili, servizi anagrafici del Comune di Roma, solo per citarne alcune). A ciò si aggiungono lo stato avanzato della messa a regime del processo telematico, il positivo

esperimento della dematerializzazione del rendiconto generale dello Stato e la sinergia tra Corte dei conti e Ministero dell'Economia e delle Finanze per la gestione dei dati contabili degli Enti territoriali.

Un ruolo determinante viene svolto poi dai protocolli d'intesa (istituto coerente con il tessuto costituzionale) che la Corte dei conti intrattiene: a solo titolo di esempio, cito quelli intervenuti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'Istituto Nazionale di Statistica, con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, allo scopo di intensificare il potenziale delle tecnologie d'informazione e di ridurre i costi.

Può trarsi, dunque, il convincimento che la Corte dei conti è ben avviata su un percorso di proficua innovazione.

Sempre guardando ai rapporti interni alla Magistratura contabile, due sono gli organismi che rivestono notevole rilievo: uno di carattere istituzionale (il Consiglio di Presidenza), l'altro di carattere associativo (la Associazione Magistrati contabili).

Il Consiglio di Presidenza ha, come è noto, compiti rilevanti nella gestione del personale di magistratura e, in questo momento, sta dando particolare prova di meditata laboriosità nel cercare di fronteggiare al meglio i varchi sempre più vasti che si aprono nelle file della magistratura e che ormai si attestano intorno al 35/38 per cento di scopertura.

Inoltre, è stato portato a compimento, sia pure in via sperimentale, un monitoraggio della situazione di tutti gli Uffici centrali e regionali e ciò consente di poter meglio ponderare le scelte allorché si tratta di distribuire razionalmente le esigue risorse disponibili di personale magistratuale.

La nostra Magistratura associata, che ha peraltro fattivamente collaborato a tale ultima iniziativa, si esprime attraverso una Associazione ricca di varie sensibilità e ciò non solo è legittimo, ma è anche un bene prezioso: ad essa spetta il delicato compito di interloquire con gli Organi istituzionali.

Finora ho, in linea di massima, tratteggiato solo un quadro d'insieme delle questioni legate alle molteplici competenze intestate alla Corte; ma, prima di passare a brevissime note conclusive, vorrei solo accennare a un tema che sempre più trova udienza in dibattiti e convegni.

L'incalzante sviluppo della globalizzazione economica e finanziaria e l'integrazione europea da cui discendono per l'Italia i vincoli connessi alla appartenenza all'Unione Europea e, in particolare modo, al gruppo dei Paesi dell'area dell'euro, in cui già esistono molteplici istituzioni finanziarie, hanno più volte innescato, in vari ambiti culturali giuridico-economici, dibattiti e riflessioni su una suggestione: quella di un ideale "Giudice dell'Economia", evidentemente pensandosi ad un unico soggetto pubblico, cui affidare la "giustiziabilità" delle questioni economico-finanziarie, capace di racchiudere una gamma a dir poco smisurata di competenze.

Questo tema, a sua volta, presenta vari profili e pone vari interrogativi poiché coinvolge non solo la possibilità o meno della sussunzione di una tale amplissima competenza in un unico soggetto, ma anche quello, del tutto diverso, delle conseguenze economiche dei verdetti.

Ebbene, in Italia esiste un sistema plurimo di giurisdizioni - ordinaria e speciali - ciascuna con una propria "cognitio".

Ora, anche prescindendo dalle competenze del giudice penale, è noto che il Giudice Ordinario è chiamato a dirimere controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi (si veda il positivo esperimento del Tribunale delle Imprese), il Giudice Amministrativo radica la sua "cognitio" sull'operato della Pubblica Amministrazione, che peraltro incide in vario modo anche sui diritti soggettivi, la Corte dei conti, a sua volta, svolge i suoi controlli sugli atti e sulle gestioni dello Stato e degli enti pubblici e le è intestata anche la giurisdizione per danno erariale prodotto da agenti pubblici infedeli, oltre alla giurisdizione pensionistica.

È evidente che ciascuna di queste competenze è storicamente radicata, né può ipotizzarsi semplicisticamente, “*ratione materiae*”, una sorta di giudice dell’economia senza un probabile – per non dire certo – “*vulnus*” alle singole attribuzioni e alle relative coperture costituzionali delle varie Magistrature.

Ma, resta l’esigenza di una interlocuzione coordinata le cui forme non possono che essere il frutto di una meditazione profonda da parte del Legislatore.

Dal proprio canto, la Corte dei conti, che la Corte costituzionale, come innanzi rilevato, ha individuato quale garante della unità economica della Repubblica, è quindi, per così dire, un interlocutore istituzionalmente privilegiato dal quale è difficile prescindere perché, in estrema sintesi, questa Istituzione è posta a presidio degli equilibri di bilancio, non solo come è previsto dalla Novella costituzionale n. 1 del 2012, ma anche oggetto di tutela da parte delle Istituzioni europee.

Sotto questo profilo, senza nulla togliere al rilievo anche economico che deriva dalle pronunce delle altre Magistrature, si può dire che la Corte è una Istituzione titolata a candidarsi per essere appellata, solo sotto un profilo semantico e almeno nella percezione generale, quale “Giudice dell’Economia”.

Di tutt’altra portata è il problema, appena accennato, delle conseguenze economiche dei verdetti.

Una prima considerazione è che la previsione dei riflessi economici di una pronuncia non può “*a priori*” condizionarne l’emissione, vieppiù se si tratta di diritti fondamentali, quali i diritti sociali e, in particolare, quello alla salute.

È indubbio, però, che proprio gli equilibri di bilancio dapprima richiamati e i vincoli che derivano all’Italia dall’appartenenza alla U.E. e al sistema della Moneta Unica pongono un problema di impatto con le finanze pubbliche.

Questo problema non può che essere risolto dal Legislatore con un saggio bilanciamento non solo degli interessi, ma dei valori in gioco e la Corte dei conti è in grado, se ciò fosse richiesto, di poter fornire il proprio valido contributo di esperienza e di informazioni orientative.

Giungo, quindi, alle considerazioni conclusive che nascono sostanzialmente dal cuore, ma non sono disgiunte, né potrebbero esserlo, dal mio sentire istituzionale.

La responsabilità che mi grava è grande, ma la mia persona è consapevolmente piccola se rapportata ai tanti illustri predecessori che, sin dall'unità d'Italia, hanno guidato la Corte dei conti.

Ma posso assicurare senza esitazioni, con l'aiuto di Dio, a cui mi affido, il personale impegno a dedicare ogni mia energia e ferma volontà a questo storico Istituto che ho il privilegio di presiedere, per il tempo che mi è dato.

Sento però di dover essere accompagnato in questo gravoso impegno. Sento che non mi mancherà l'ausilio di tutte le Colleghe e i Colleghi, specie di quelli che, in tutti questi lunghi anni di servizio, hanno collaborato e collaborano ora direttamente con me a vario titolo e che mai hanno fatto venir meno il loro contributo di esperienza, professionalità e intelligente vicinanza. Sento di poter contare sul contributo di tutto il personale amministrativo che fornisce il supporto indispensabile di ogni attività istituzionale della Corte.

Sento, soprattutto, di aver bisogno del paziente e amorevole supporto della mia famiglia perché solo dalla serenità familiare può scaturire la serenità che deve accompagnarmi nel lavoro quotidiano, e sono veramente grato alla mia famiglia, oggi qui presente, per non avermi mai fatto mancare tale affettuoso e indispensabile supporto.

Signor Presidente della Repubblica, ai miei rinnovati sensi di gratitudine, per la Sua presenza e per avermi ascoltato, si uniscono quelli del Procuratore generale e del Collegio, oggi qui presente, che è

simbolicamente rappresentativo di ogni articolazione della Corte, centrale e territoriale, giurisdizionale, di controllo e di referto, e di tutte le qualifiche magistratuali, dai giovani Referendari ai Presidenti di Sezione, a testimonianza della unità di questo storico Istituto.

Grazie ancora a tutti, Signore e Signori per essere stati presenti qui, oggi.